



UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO

Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi –
Palazzuolo sul Senio – Scarperia e S. Piero – Vicchio

UFFICIO BONIFICA E PROGETTAZIONE

**Variante al tracciato della strada regionale (SR) 65 in loc. Cafaggiolo, nei
Comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero**

Responsabile del Procedimento _____

ELABORATO:	CAPITOLATO DI SERVIZIO			
All..	Tav. n.	Scala:	file:	data: settembre 2018

Versione: _____

INDICE

CAPITOLATO DI SERVIZIO	1
<u>INDICE</u>	<u>2</u>
<u>PREMESSA</u>	<u>3</u>
<u>CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</u>	<u>3</u>
ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART.2 - SOGGETTO APPALTATORE	4
ART.3 - REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE	4
ART.4 - INDIVIDUAZIONE DEL SERVIZIO	5
ART. 5 - CLASSI E CATEGORIE DELL'INTERVENTO	5
ART. 6 - VALORE STIMATO DEL SERVIZIO	5
ART. 7 - PRINCIPALI PRESTAZIONI DEL SERVIZIO	5
ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	6
ART. 8 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE	7
<u>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE</u>	<u>7</u>
ART. 9 CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DELLE PRESTAZIONI. TERMINI	7
ART. 10 – GRUPPO DI PROGETTAZIONE. CONDIZIONI	8
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	9
ART. 12 – PROPRIETÀ DEI PROGETTI	9
ART. 13 - MODALITÀ DI PAGAMENTO	9
ART. 14 - PROROGHE	10
ART. 15 - INADEMPIIMENTI, PENALITÀ, ESECUZIONE IN DANNO	10
ART. 16 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE	10
ART. 17 - SUBAPPALTO	10
ART. 18 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 19 - RECESSO UNILATERALE	11
ART. 20 - CAUSE OSTATIVE ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E SOSPENSIONE E RECESSO DELL'APPALTATORE	12
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	12
ART. 22 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI	12
ART. 23 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	12
ART. 24 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	13
ART. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13

PREMESSA

Il presente capitolo speciale d'appalto stabilisce condizioni e modalità di svolgimento e regola le attività e gli oneri generali e particolari, inerenti il rapporto tra L'Unione Montana dei Comuni del Mugello, quale soggetto Appaltante, ed il "Professionista", quale Appaltatore, e quindi del relativo servizio conferito.

E' specificato che l'Unione Montana dei Comuni del Mugello si pone quale soggetto Appaltante non per competenza diretta sul bene oggetto di progettazione, ma in forza di atti e determinazioni discendenti da Protocolli di Intesa ed Accordi pubblici tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Barberino di Mugello e Scarperia e San Piero.

L'attività da espletare discende dall'attuazione del Protocollo di Intesa approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 439 del 26/05/2014, che stabilisce la necessità di procedere alla definizione di un Accordo di programma, i cui contenuti definiscano gli impegni per la valorizzazione della Villa e della Tenuta Medicea di Cafaggiolo e che comprenda anche lo studio di fattibilità della variante al tracciato della strada SR65.

In particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 390 del 30/03/2015 ha approvato le finalità dell'Accordo di Programma per l'attuazione dell'ipotesi progettuale finalizzata alla Tutela e la valorizzazione della tenuta *Medicea di Cafaggiolo e dell'area circostante*, precisando, tra l'altro, che *“le soluzioni stradali proposte sono finalizzate alla riqualificazione funzionale e territoriale della Villa medicea di Cafaggiolo, al conseguente sviluppo dell'economia locale e dovranno comunque garantire la fluidità della circolazione in sicurezza”* e che l'Accordo di Programma dovrà definire *“lo studio di fattibilità, con indicazione dei tempi e delle modalità per la progettazione, il finanziamento e la realizzazione della variante al tracciato della strada SR65, in coerenza all'art.33 quater della LR n° 77/2013”*;

Con decreto Regionale n. 14790 del 30/11/2016 è stata assegnata all'Unione Montana dei Comuni del Mugello la somma di € 100.000,00 (omnicomprensivi) per l'effettuazione delle valutazioni comparative dei tracciati e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica e valutazione ambientale per l'avvio della procedura di assoggettabilità di cui all'art. 48 della LR 10/2010.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto tutte le prestazioni professionali finalizzate all'elaborazione, alla stesura ed alla redazione integrale del **Progetto di Fattibilità Tecnico Economica**, come definito all'art. 23 del DLGS 50/2016, relativo alla Variante alla SR 65 in località Cafaggiolo.
 2. Il Progetto di Fattibilità TE dovrà tenere conto di quanto riportato nell'Accordo deliberato dalla Giunta Regionale n. 1274 del 20.11.2017, con uno studio comparativo delle alternative localizzative già vagliate dalle Conferenze di servizi regionali o di altre ritenute valutabili, in attuazione del relativo accordo; il progetto di fattibilità tecnico e economica terrà conto delle analisi di fattibilità e del Masterplan presentato dalla Società Cafaggiolo S.r.l., approfondendo la coerenza della soluzione stradale al documento di sviluppo generale dell'area e sarà concordato con ANAS S.p.A. e subordinato al parere favorevole o all'approvazione della stessa società.
 3. Il servizio comprende, quindi:
 - valutazione tra i possibili tracciati di variante e relativa valutazione ambientale;
 - progetto di fattibilità tecnico economica del tracciato prescelto e redazione di ogni elaborato necessario a rendere il progetto approvabile.
 - redazione dello studio preliminare ambientale per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della LR 10/2010.

Art.2 - Soggetto appaltatore

1. Il progettista incaricato del servizio dovrà essere in possesso di laurea in Architettura o in Ingegneria civile/trasporti, corso di laurea di 5 anni (o titolo equipollente in Italia o di altro Stato membro dell'Unione Europea), abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo ordine/albo professionale ed in regola con la formazione professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza.
2. Il Progettista sarà anche referente e coordinatore della struttura operativa di redazione del progetto; la struttura operativa dovrà avere la seguente composizione minima, oltre il progettista stesso:
 - . n. 1 Ingegnere civile abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo ordine/albo professionale ed in regola con la formazione professionale continua, con esperienza maturata nel campo della progettazione strutturale;
 - . n. 1 geologo, abilitato all'esercizio della professione, iscritto al rispettivo ordine/albo professionale ed in regola con la formazione professionale continua;
 - . n. 1 esperto di Valutazione ambientale Strategica, Valutazione di Impatto Ambientale.
3. Il gruppo di lavoro deve possedere, nel suo complesso, competenze in materia di strutture, infrastrutture e viabilità, geologia e idrogeologia, geotecnica, ambiente, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alle tipologie di opere da realizzare.
4. Il Progettista è tenuto a partecipare agli incontri necessari con l'Unione dei Comuni e con tutte le altre Amministrazioni pubbliche, stakeholders ed eventuali comitati di cittadini interessati dal procedimento, recependo e/o formulando le proposte volte alla definizione del migliore tracciato possibile su cui approfondire il progetto di fattibilità.
5. Il Progettista dovrà tenere conto, in sede di formulazione della propria offerta, di ogni onere relativo allo svolgimento del servizio.
6. Il principale referente del Progettista è il Responsabile Unico del Procedimento.

Art.3 - Regole e norme tecniche da rispettare

1. Nell'esecuzione del servizio assegnato dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme tecniche in materia e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti.
2. La determinazione completa delle regole e norme applicabili è demandata al progettista, di seguito si riportano una serie di norme di riferimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - norme in materia di contratti pubblici:
. D.LGS 50/2016 e ssmmii, DPR 207/2010 (per le parti ancora in vigore), linee guida ANAC e decreti ministeriali emessi in attuazione del DLGS 50/2016.
 - normativa urbanistica e comunale:
. L.R. 65/2014 e relativi Regolamenti di attuazione (e nelle more della loro entrata in vigore, dei Regolamenti emanati in attuazione della L.R. Toscana n. 1/2005, e s.m.i., ai sensi dell'art. 245)
. L.R. 10/2010 con s.m.i.,
DPR 380/2001 - "Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"
. DPR 327/2001 - "Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia espropriazione per pubblica utilità"
 - altra normativa si settore:
. R.D. n. 523/1904
. R.D. n. 3267/1923
. D.Lgs. n. 42/2004
. D.Lgs.n. 152/2006
. D.Lgs 81/2008
. L.R. n. 39/2000
. L.R. n. 42/2000

. L.R. n. 56/2000
 . L.R. n. 38/2004
 . L.R. n. 28/2005
 . DM 14.01.2008
 . D.Lgs. n. 282/1992 e ssommii
 . Circolare MMLPP 7938/99
 . D.M. 05/06/2001 “Sicurezza nelle gallerie stradali”
 . D.M. 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”
 . D.M. 22/04/2004 “Modifica al decreto 6792/2001 recante <<norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade>>”
 . D.M. 223/1992 e ssommii
 . D.M. 14/09/2005
 . D.Lgs. n. 264/2006 e ssommii
 . D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”
 . D.P.R. 151/2011 e ssommii
 . Legge 221/2015 – “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”
 - altre norme o discipline, ed atti, piani, programmi ed accordi, di governo del territorio, di settore o di programmazione, comunque correlati, secondo le modalità ed i contenuti specifici stabiliti da disposizioni regolamentari, linee guida, istruzioni tecniche e direttive in genere (nazionali, regionali, provinciali, ecc.) ad essi correlati, emanate dai soggetti istituzionali competenti, e con la finalità di pervenire alla legittima approvazione del progetto, previa favorevole acquisizione di valutazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati, da parte dei soggetti istituzionali competenti o comunque interessati.

Art.4 - Individuazione del Servizio

- Il servizio oggetto dell’appalto si inquadra all’art. 46 del D.LGS 50/2016 e soggiace alle procedure previste dallo stesso codice e da quelle individuate dall’ANAC al momento dell’avvio della procedura di scelta del contraente.

Art. 5 - Classi e categorie dell’intervento

- Al fine dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, si è proceduto a suddividere le categorie d’opera nella sotto riportata tabella:

categoria	ID. Opere	ex L. 143/49	Grado di complessità
STRUTTURE	S.04	IX/b	0,90
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ	V.02	VI/a	0,45

Art. 6 - Valore stimato del Servizio

- L’importo a base di gara è pari a € 77.800,00, oltre oneri fiscali e previdenziali.
- La valutazione del corrispettivo (comprendente sia il compenso che le spese, di qualunque genere ed in ogni caso dovute) per tutte le prestazioni dei servizi specificate nel presente capitolato è stata indicata nell’Accordo Pubblico sottoscritto nel luglio 2018 tra Regione Toscana, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comuni di Barberino di Mugello, Scarperia e San Piero.
- L’importo definito in sede di gara, risultante dal ribasso percentuale unico offerto, deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente e dal presente Capitolato.
- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Art. 7 - Principali prestazioni del Servizio

- Le prestazioni richieste per lo svolgimento del servizio sono individuate dal presente Capitolato a partire dalla seguente tabella (DM 17 giugno 2016 – “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”):

Attività propedeutiche alla progettazione	
QaI.02	Relazione illustrativa, elaborati progettuali e tecnico economici
QaII.01	Sintetiche (stime e valutazioni)

Progetto di fattibilità tecnico economico	
QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici
QbI.01	Calcolo sommario della spesa, quadro economico di progetto
QbI.03	Piano particolare preliminare delle aree
QbI.06	Relazione geotecnica
QbI.07	Relazione idrologica
QbI.08	Relazione idraulica
QbI.10	Relazione archeologica
QbI.11	Relazione geologica
QbI.13	Studio di inserimento urbanistico
QbI.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
QbI.17	Studi di prefattibilità ambientale
QbI.20	Supporto al RUP per la verifica della progettazione preliminare

2. In particolare il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà:

- essere redatto sulla base del documento di massima redatto dall'Amministrazione e dei risultati delle indagini geologiche e geognostiche;
- individuare, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire;
- comprendere tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti generali dei progetti di cui al comma 5 art. 23 del Codice, gli schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali;
- indicare, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire l'individuazione della localizzazione nonché delle opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

3. Nell'ottica di realizzare un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, la progettazione deve essere rivolta a principi di sostenibilità ambientale nel rispetto, tra l'altro, della minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili, e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e della massima manutenibilità, miglioramento del rendimento energetico, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali, ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

4. Sarà cura del progettista acquisire, preliminarmente, le documentazioni progettuali ed i dati già disponibili con i tracciati già individuati.
5. Di ogni onere per le attività sopra indicate, nessuna esclusa, il progettista dovrà tenere conto in sede di formulazione dell'offerta.
6. Sono altresì comprese nel servizio le eventuali e necessarie operazioni di rilievo, sondaggi, prove in situ e di laboratorio, analisi e determinazione dei risultati e delle caratteristiche meccaniche del terreno e tutto quanto necessario per confermare la fattibilità dell'intervento.
7. I prezzi utilizzati per la redazione dei documenti economici dovranno essere desunti dai Prezzari Ufficiali della Regione Toscana.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del Servizio

1. L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni di cui al precedente articolo.
2. Le condizioni di svolgimento delle prestazioni elencate nel presente Capitolato, oltre quelle definite dalla normativa vigente, saranno integrate da quanto eventualmente risultante dall'offerta tecnica dell'Aggiudicatario.
3. La progettazione oggetto del presente Capitolato articola, secondo due fasi successive:
fase 1 - propedeutica: volta alla verifica e comparazione dei diversi tracciati da proporre agli enti competenti per la scelta del tracciato su cui effettuare lo studio di fattibilità tecnico economico. Il progettista è chiamato ad integrare gli studi necessari atti a permettere l'individuazione del tracciato migliore.
fase 2 – progettazione: con le seguenti principali attività:
 - sviluppo e/o completamento delle eventuali analisi di fattibilità che si rendessero necessarie, a seguito dell'intesa sulla soluzione di variante stradale di cui alla precedente e propedeutica fase 1;
 - sviluppo del progetto di fattibilità tecnico economica della soluzione individuata;
 - redazione dello studio preliminare ambientale per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della LR 10/2010.
4. Gli elaborati dovranno essere trasmessi in 1 (una) copia cartacea, debitamente sottoscritta, ed almeno 9 (nove) su supporto informatico (DVD o chiavetta USB), in formato modificabile e in pdf, oltre che ad una scansione degli elaborati firmati (pdf o tiff) tale scansione potrà essere sostituita con la consegna dei file firmati digitalmente.
5. L'Aggiudicatario, si impegna a produrre, senza richiedere ulteriori costi, tutti gli stralci dei progetti richiesti da Enti che, a vario titolo, ne faranno domanda.
6. L'aggiudicatario, inoltre, su richiesta e indicazioni del RUP, dovrà fornire eventuali presentazioni del progetto, o di parti di esso, in formato Microsoft Power Point, ed illustrarle in occasione di momenti di confronto con le amministrazioni interessate dalla realizzazione dell'opera.
7. Pur lasciando al progettista ampia libertà nella definizione progettuale si richiede che venga posta massima attenzione alla sostenibilità ambientale del progetto. Di seguito si indicano alcuni criteri progettuali che dovranno essere tenuti in considerazione per lo svolgimento del Servizio:
 - riduzione, vista la natura dell'infrastruttura, del consumo di risorse naturali non rinnovabili;
 - riduzione della produzione di rifiuti attraverso l'impiego di materiali da costruzione e componenti edilizi facilmente riciclabili a fine vita;
 - prodotti con una percentuale

Art. 8 - Attività di controllo della progettazione

1. Lo stato di avanzamento della progettazione verrà esaminato con una frequenza stabilita dal RUP, mediante riunioni congiunte, da tenersi presso la sede dell'Amministrazione, appositamente convocate dal RUP stesso.
2. A tali riunioni dovranno prendere parte il RUP ed il Progettista. Di tali riunioni potranno essere redatti appositi verbali, sottoscritti dalle parti. L'Aggiudicatario non potrà chiedere ulteriore compenso per la partecipazione a dette riunioni e per tutti gli oneri ad esse connesse.
3. La partecipazione a tale riunioni non solleva in alcun modo l'Aggiudicatario dalle integrazioni e revisioni derivanti dalla verifica della progettazione, svolta ai sensi della normativa vigente.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9 Condizioni e prescrizioni delle prestazioni. Termini

1. Le prestazioni oggetto del Servizio dovranno essere espletate nei termini stabiliti come di seguito:

- 30 giorni naturali e consecutivi dalla aggiudicazione per la fase 1, salvo la riduzione temporale offerta in sede di gara;
 - 70 giorni naturali e consecutivi dalla aggiudicazione per la fase 2, decorrenti dalla chiusura della fase 1, ovvero dall'autorizzazione a procedere da parte del RUP, salvo la riduzione temporale offerta in sede di gara.
2. Le prestazioni oggetto del presente capitolato si intenderanno concluse con l'approvazione del progetto di fattibilità da parte dell'amministrazione, con la chiusura della verifica progettuale ai sensi dell'art. 26 del Codice con esito positivo e con la chiusura della eventuale conferenza dei servizi.
3. I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore, subentro di nuove normative o esplicita richiesta da parte degli enti sovraordinati.
4. L'ultimazione del progetto di fattibilità verrà accertata e certificata con apposito verbale di verifica del RUP in contraddittorio con il Progettista, ai sensi dell'art. 26 del DLGS 50/2016 e ss-mmii.

Art. 10 – Gruppo di progettazione. Condizioni

1. L'appaltatore provvede alla gestione ed all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, direttamente tramite i professionisti costituenti il Gruppo di progettazione incaricato, ed in ogni caso avvalendosi di personale dipendente e di consulenti e collaboratori ad altro titolo nel rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato, nel disciplinare di gara e nel contratto per le prestazioni in oggetto.
2. L'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Aggiudicatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
3. L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato speciale d'appalto, sollevando pertanto l'Amministrazione appaltante da oneri di istruzione delle stesse.
4. Tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività progettuale che svolgeranno.

5. Sono ammesse le sostituzioni necessarie per comprovate cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venticinque per cento (25%) degli addetti/collaboratori/consulenti e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale avente caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate in sede di offerta.-
6. Non è ammessa la sostituzione dell'Appaltatore, ovvero del Progettista.
7. In caso di fallimento dell'Appaltatore, ovvero in caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto.
8. L'appaltatore garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente, con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
9. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato speciale d'appalto, nonché ad osservare il segreto professionale ed attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione appaltante, stante la particolare, specifica e rilevante riservatezza di qualunque informazione relativa ai contenuti che non siano già stati oggetto di formale ed ufficiale pubblicazione.
10. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario.
11. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel presente capitolato.

Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del Servizio di cui al presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali, assistenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai consulenti e collaboratori/liberi professionisti. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci, l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali. Gli obblighi di cui al precedente comma vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
3. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.).
4. L'appaltatore risponderà personalmente nei confronti dell'Amministrazione per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in relazione alla corretta esecuzione del presente Capitolato, all'adeguatezza degli elaborati predisposti in base alla richieste dell'Amministrazione, ai termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto.
5. L'appaltatore è responsabile dei danni arrecati alla Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

6. Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Appaltatore si impegna a introdurre tutte le modifiche ritenute necessarie dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Art. 12 – Proprietà dei progetti

1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento del progetto rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà, quindi, dispone, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la duplicazione e la cessione anche parziale.

Art. 13 - Modalità di pagamento

1. L'importo da corrispondere all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio in appalto è determinato tenendo conto dell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. La liquidazione delle prestazioni rese in esecuzione dell'incarico professionale di cui al presente appalto è effettuata previa verifica della regolarità contributiva, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura.
3. Il corrispettivo globale dovuto sarà corrisposto all'appaltatore secondo le seguenti modalità:
- 30% del corrispettivo al termine della fase 1.
 - 30% del corrispettivo alla consegna del progetto di fattibilità e documentazione per la valutazione ambientale.
 - 40% (saldo) alla verifica e certificazione del progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 26 del Codice con esito positivo

Art. 14 - Proroghe

1. Il termine per l'espletamento del servizio può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione, per comprovate cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'appaltatore.
2. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo,

Art. 15 - Inadempimenti, penalità, esecuzione in danno

- 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la redazione e consegna della documentazione – da intendersi completa ed approvabile – viene applicata una penale percentuale sul corrispettivo complessivamente dovuto all'appaltatore, così come quantificato in sede di aggiudicazione della gara, pari al 1 per 1000 per ogni giorno di ritardo e fatta, comunque, salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.
- 2) La penale è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma per fasi o quando il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'Aggiudicatario.
- 3) L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con l'Aggiudicatario quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale.
- 4) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

Art. 16 - Garanzie e coperture assicurative

1. E' a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante i soggetti impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. Per la copertura degli eventuali danni all'Amministrazione o a soggetti terzi, l'appaltatore è tenuto a stipulare, prima di dare avvio allo svolgimento del servizio professionale, idonea polizza assicurativa di Responsabilità Civile, comprensiva della responsabilità civile verso terzi, con riferimento all'incarico professionale in menzione e con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro, senza limiti al numero di sinistri ed al massimale annuo per danni, con esclusione di franchigie (in caso contrario con dichiarazione di assunzione dell'onere della franchigia a carico dell'aggiudicatario) e con validità non inferiore al lasso temporale in cui è destinato a trovare svolgimento lo stesso incarico professionale di cui al presente capitolo speciale d'appalto.
3. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l'appaltatore potrà dimostrare di possedere una polizza di Responsabilità Civile, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal caso dovrà stipulare un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio professionale in questione.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del Codice.

Art. 17 - Subappalto

1. L'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice.
2. In siffatto caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del DLGS 50/2016 e ssnnii.
3. Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione non procederà al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore.

Art. 18 - Cause di risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il contratto si intenderà risolto di diritto - fermo quanto stabilito dal comma 2 dello stesso articolo 1456 C.C., e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni arrecaiti all'Amministrazione - nei seguenti casi:
 - reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di tre volte e siano preceduti da comunicazione scritta, ad esclusione delle inadempienze di cui all'art. 15 del presente capitolo, per le quali operano le disposizioni di cui allo stesso articolo;
 - inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei propri dipendenti;
 - subappalto;
 - cessione, totale o parziale, del contratto;
 - eventuale ritardo grave, ovvero superiore a tre mesi, rispetto ai termini stabiliti dal presente capitolo speciale d'appalto per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
 - intervenuta mancanza, nei confronti dell'Affidatario, durante la vigenza del contratto, delle condizioni richieste nell'articolo 80 del Codice, o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - mancato rispetto, da parte di uno o più componenti del Gruppo di progettazione incaricato, o loro consulenti o collaboratori formalmente individuati, dei vigenti Codice di comportamento dei dipendenti dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, del Codice Etico degli appalti e dei contratti
 - qualora l'appaltatore si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza.
2. L'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.

3. In caso di inadempienza grave o nel perdurare della stessa, sarà facoltà di risolvere il contratto; in tal caso saranno corrisposti all'appaltatore esclusivamente gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso.
4. In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall'Affidatario, ai sensi dell'articolo 110 del Codice.
5. Contestualmente alla risoluzione del contratto d'appalto l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione definitiva posta a garanzia dell'appalto, per l'intero importo residuo al momento della risoluzione, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l'art. 108 del codice.

Art. 19 - Recesso unilaterale

1. L'Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c..
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.
4. Qualora l'Amministrazione intendesse recedere unilateralmente dal contratto, all'appaltatore dovranno essere corrisposti gli onorari percentualmente dovuti per le elaborazioni predisposte sino alla data di comunicazione del recesso, senza che l'aggiudicatario null'altro possa pretendere. Di tali elaborazioni l'aggiudicatario dovrà fornire adeguata documentazione entro i sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione di recesso, con facoltà per l'Amministrazione di utilizzare le elaborazioni già predisposte ed ufficialmente consegnate per le funzioni istituzionali di competenza.

Art. 20 - Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione e recesso dell'appaltatore

1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa Amministrazione può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese, ferme restando le possibilità di proroga di cui al precedente articolato.
3. L'Amministrazione, fermo quanto sopra, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua decorrenza.
4. La presentazione dell'offerta costituisce impegnativa da parte del concorrente fin dal momento della sua consegna formale, mentre impegna l'Amministrazione dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 21 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

Art. 22 – Obbligo di riservatezza e tutela dei dati

1. L'Aggiudicatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.
2. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inherente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano forniti dall'Amministrazione, o che siano stati preparati dall'Aggiudicatario per essere impiegati dall'Amministrazione.
3. Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
4. L'Aggiudicatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il servizio svolto per l'Amministrazione, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Art. 23 - Risoluzione delle controversie

1. Tutte le controversie dipendenti dal presente appalto dovranno, se possibile, essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del RUP, nel termine di 40 giorni dalla data in cui ne sia stata fatta richiesta.
2. Qualora non si raggiunga l'accordo fra le parti, sarà competente a dirimere le controversie l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
3. Il Foro di competenza è quello di Firenze.
4. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 24 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - c) le eventuali spese di pubblicazione, relativamente ai quotidiani, per i bandi e gli avvisi, mediante rimborso da effettuare alla Stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Art. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.
2. Pertanto l'Affidatario e tutti i sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi di progettazione oggetto del presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, dedicato.
3. L'Affidatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo stesso termine

- devono essere comunicate le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
4. Tale comunicazione dovrà riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario quali in particolare:
 - a. i riferimenti specifici dell'Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale/Partita IVA);
 - b. tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e CAB, codice CIN);
 - c. i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per l'Affidatario saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato.
 5. Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo la comunicazione di cui sopra deve precisare tale circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.
 6. Tutti i documenti fiscali emessi per l'ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del conto corrente dedicato.

Art. 26 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 l'incaricato è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali, non esclusi quelli sensibili e/o giudiziari, che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto di servizi e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso. Il Responsabile, così designato, procederà al trattamento dei dati afferenti il servizio appaltato attenendosi ai principi generali e alle norme puntuali contenuti nel d.Lgs. 196/2003. L'incaricato s'impegna a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'esecuzione contrattuale ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto, adempiendo agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali

Borgo San Lorenzo, lì settembre 2018